

# Atto esente perché in materia di pubblico impiego

**STUDIO LEGALE**

**AVV. WALTER MICELI**

**AVV. FABIO GANCI**

Via Bassano del Grappa, 4, 00195 Roma

(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

3474993110/3472507521

Tel. 0916419038 – Fax 0916419038

Email: [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)

**SI NOTIFICHÌ OGGI**

**24.05.2014**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**R.G. n. 9746/12**

Per i Sigg.ri **ANSELMO MARIA ADELE**, nata a Palermo il 08.03.1974, C.F. NSL MDL 74C48 G273 Q, **CORRADO STEFANO**, nato a Firenze il 12.12.1976, C.F. CRR SFN 76T12 D612 L, **CAMMARANO ALBERTO**, nato a Lecco il 21.12.1975, C.F. CMM LRT7 5T21E 507 P e **CUZZOLI SILVIA**, nata a Roma il 22.05.1979, C.F. CZZ SLV 79E62 H501 G, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), e Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Bassano del Grappa, 4, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

<b>NOME RICORRENTE</b>	<b>DEL</b>	<b>TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO E DATA DI CONSEGUIMENTO</b>	<b>CLASSE/I CONCORSUALE/I PARTECIPAZIONE CONCORSO</b>	<b>DI AL</b>	<b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PRESSO CUI È STATA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO</b>
<b>CORRADO STEFANO</b>		Laurea in Architettura conseguita in data 14/07/2004	A033, A028		USR CALABRIA
<b>ANSELMO MARIA ADELE</b>		Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita in data 20/12/2010	A345, AAAA, EEEE		USR SICILIA
<b>CAMMARANO ALBERTO</b>		Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita in data 22/03/2005	A020, A033		USR LAZIO

<b>CUZZOLI SILVIA</b>	Laurea in Architettura conseguita in Data 21/10/2004	A028, A033	USR LAZIO
-----------------------	--	------------	-----------

- **RICORRENTI**

#### **CONTRO**

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*
- Uffici Scolastici Regionali per la Calabria, per il Lazio e per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

#### **NEI CONFRONTI DI**

Di Grande Silvana, Di Martino Germana, Di Mauro Emanuela Maria Rita, Rinaldi Concetta Valentina, Russo Palmina e De Palma Roberta Lidia Maria, tutte rappresentate e difesi dagli Avv.ti Fabio Rossi e Marco Selvaggi, **elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Selvaggi, in Roma nella Via Nomentana, 76**

#### **NEI CONFRONTI DI**

Romeo Maria Emilia e Morabito Stefano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Marino e Simona Cariati, **elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberto Marino in Roma nella Via Giuseppe Donati, 32**

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **MAZZEI FRANCESCO PAOLO**, nato a Edolo (BS) il 25.11.1966, residente in Lamezia Terme (CZ) nella Via del Mare, 12, CAP 88046, C.F. MZZ FNC 66S25 D391 E, concorrente per la classe concorsuale A033 nella Regione **CALABRIA**
- **COSTA ROSALIA**, nata a Palermo il 23.11.1973, ivi residente nel Vicolo Parrini, 10, CAP 90145, C.F. CST RSL 73S63 G273 R, concorrente per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE) nella Regione **SICILIA**
- **D'ANGELO CRISTINA**, nata a Anzio (RM) il 17.07.1970, residente in Anzio (RM) nel Viale Inghilterra, 7, CAP 00042, C.F. DNG CST 70L57 A323 X, concorrente per la classe concorsuale A033 nella Regione **LAZIO**

- **CONTROINTERESSATI**

#### **PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI**

- I. Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale A033, pubblicata con il decreto dell'USR Calabria del 25.03.2014 Prot. n. AOODRCAL 4772, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del

Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento del ricorrente **CORRADO STEFANO "CON RISERVA"**, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato

II. Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale EEEE (Scuola Primaria), pubblicata con il decreto dell'USR Sicilia del 16.04.2014 MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 8379/USC, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento della ricorrente **ANSELMO MARIA ADELE "CON RISERVA"**, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

III. Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale A033, pubblicata con il decreto dell'USR Lazio del 31.03.2014 n. 47, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento dei ricorrenti **CAMMARANO ALBERTO** e **CUZZOLI SILVIA "CON RISERVA"**, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

#### **NONCHÉ**

**Quale atto presupposto**, ove ritenuto necessario, dell'**art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460**, con cui è stata prevista la partecipazione al concorso di **coloro i quali avessero conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, E NON ANCHE:**

- di coloro i quali avessero conseguito il medesimo titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al primo concorso a cattedre da bandire sotto la vigenza della nuova procedura di abilitazione con le Scuole di Specializzazione Interuniversitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998;

#### **E PER LA DECLARATORIA**

**del diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento "pleno iure" nelle suddette graduatorie generali di merito**, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

## IN FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 9746/12, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari, del **Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012**, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al **reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado**, nella parte in cui **all'art. 2, comma 3, – REQUISITI DI AMMISSIONE** - prescrive che ai concorsi sono ammessi a partecipare: “[...] **a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un TITOLO DI LAUREA** [...]” che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; “[...] **b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999** [...]” **E NON ANCHE** i candidati che, **dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso** per cui è causa, **abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento** nelle classi di concorso della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

2. A sostegno della propria impugnativa i ricorrenti hanno esposto i seguenti **MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza:** “[...]”

a. *FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;*

b. *VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460;*

*In via preliminare appare opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplina le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica.*

*Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, all'art. 400, comma 1, aveva previsto che i concorsi per titoli ed esami sarebbero stati indetti su base regionale con frequenza triennale.*

*L'art. 402 del Testo Unico fissava i requisiti generali di ammissione alla suddetta procedura concorsuale, stabilendo che, fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sarebbe stato richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

- a. diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*
- b. diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;*
- c. Laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.*

*Sennonché il Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), all'art. 1, aveva previsto che il primo concorso a cattedre che sarebbe stato bandito sotto la vigenza della nuova procedura di abilitazione con le Scuole di Specializzazione Interuniversitarie, SSIS, doveva contemplare un regime transitorio, dettato dai successivi artt. 2 e 4, in deroga alla regola secondo cui il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso.*

*Più precisamente, a norma dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 avrebbero potuto partecipare all'indicando concorso a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto (22 giugno 1999) fossero già in possesso di un titolo di laurea che alla data stessa consentisse l'ammissione al concorso.*

*La norma, dunque, congegnata per il primo concorso da indire dopo l'avvio delle procedure di abilitazione SSIS, prevedeva un meccanismo di salvaguardia per i vecchi titoli di accesso alle procedure concorsuali.*

*Il comma secondo dello stesso art. 2, inoltre, considerato che il concorso ai sensi dell'art. 1 sarebbe stato bandito non prima di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto - per evitare disparità di trattamento tra i laureati e coloro che avrebbero conseguito il medesimo titolo di studio entro la data utile per la*

*partecipazione all'inducendo nuovo concorso<sup>1</sup> - ha previsto la partecipazione al concorso di chi avrebbe conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 a seconda che il corso di studi fosse di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale.*

\*\*\*

*La ratio della disposizione, dunque, consiste nel dettare un regime transitorio applicabile al primo concorso da indire, con una cadenza triennale ai sensi dell'art. 400, comma 1, del richiamato Testo Unico, dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.*

*Sennonché le cadenze temporali del conseguimento della Laurea previste dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004), con tutta evidenza, erano state concepite per il concorso che si sarebbe dovuto indire immediatamente dopo il 1 maggio 2002, cioè alla scadenza dei tre anni dall'ultimo concorso bandito con il Decreto Ministeriale del 1 aprile 1999.*

*Il Ministero oggi resistente, invece, ha indetto il primo concorso a cattedra successivo all'entrata in vigore del sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, dieci anni dopo: non nel 2002 ma bensì in data 24 settembre 2012.*

*Ora, nell'indire il nuovo concorso a cattedra ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 297/94, il bando oggi impugnato ha reiterato il regime transitorio di salvaguardia per i previgenti titoli di accesso alle procedure concorsuali (le lauree del vecchio ordinamento conseguite entro la data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 22 giugno 1999), senza tuttavia confermare il ragionevole criterio che consentiva a chiunque fosse in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale.*

*In altri termini, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il bando oggi impugnato, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 il meccanismo antidiscriminatorio - previsto dal comma secondo dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 – e, dunque, ha omesso di contemplare gli iscritti ai corsi di laurea che hanno conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa.*

\*\*\*

**c. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E  
SEGNATAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA**

---

<sup>1</sup> Da bandire a decorrere dal primo maggio 2002, cioè alla scadenza dei tre anni dall'ultimo concorso indetto con il Decreto Ministeriale del 1 aprile 1999.

MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.

*Per effetto di tale abnorme svista del bando oggi impugnato, quindi, il regime derogatorio che consente la partecipazione al concorso ai semplici laureati, in tal modo, fissa un arbitrario discrimine temporale che consente la partecipazione al concorso a chi ha conseguito la laurea nel 2003 (ossia quando era vigente la procedura di abilitazione SSIS) e non consente di partecipare al concorso a chi l'ha conseguita in data posteriore -e, magari, in un arco temporale (2008-2011) in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione.*

\*\*\*

*A nessuno, invero, può sfuggire che, in tal modo, il bando per cui è causa finisce per richiedere - esclusivamente al laureato dopo il 2008 - un titolo impossibile da conseguire!*

*Appare significativo, in tal senso, che IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, con il Parere prot. n. 5975 del 21 settembre 2012, abbia rimarcato come il concorso “[...] penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell’ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l’opportunità di conseguire l’abilitazione [...]”.*

*Si osservi, inoltre, che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, dello stesso bando oggi impugnato, la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati il titolo di abilitazione all’insegnamento.*

*In altri termini, secondo il bando è lo stesso superamento della procedura concorsuale ad abilitare all’insegnamento, con conseguente aporia logica consistente nel chiedere aprioristicamente un titolo per accedere ad una procedura concorsuale il cui esito finale può consistere proprio nel conseguimento del medesimo titolo!*

*Ciò rende manifesti i denunciati profili di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’atto oggi impugnato.*

\*\*\*

- d. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE;*
- e. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.*
- f. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.*

*Per concludere, dunque, un'interpretazione della normativa primaria sopra richiamata che NON consentisse la partecipazione al concorso ai candidati che, dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, hanno acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento, determinerebbe una insanabile antinomia con il principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost.*

*E invero, la valorizzazione esclusiva degli anni di laurea 1999-2003 ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa penalizzerebbe ingiustamente i laureati in anni più recenti, ossia i candidati con una preparazione certamente più aggiornata e adeguata agli odierni piani di studio della scuola pubblica, con conseguente ulteriore violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione.*

*Del pari è evidente come siffatta interpretazione lederebbe il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione. Questa difesa non ignora come la modalità concorsuale possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 della Costituzione circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale "[...] tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici (...) in condizioni di eguaglianza[...]" . Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.*

\*\*\*



*g. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DELLE COMUNITÀ EUROPEA E DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206;*

*h. VIOLAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998 N. 39 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.*

*Occorre, inoltre aggiungere, senza recesso dalle superiori osservazioni, che la stessa richiesta del titolo di abilitazione per la partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, invero, appare in contrasto con la normativa anche di rango comunitario che regola l'esercizio della professione docente.*

*Invero, secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, dal D.M. 26 luglio 2007 e dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio (laurea specialistica o magistrale) valido titolo per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale. E, invero, i titoli di studio dei ricorrenti consentono l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.*

*In particolare, i ricorrenti, in virtù del proprio titolo di studio (titolo valido per l'accesso all'insegnamento per la classe concorsuale di partecipazione al concorso per cui è causa), hanno già stipulato numerosi contratti di lavoro con il Ministero oggi resistente con conseguente prestazione di servizio di insegnamento nella Scuola Pubblica per un triennio.*

*A ciò si aggiunga che i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.*

*La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europee che norma e regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.*

*Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.*

*Più precisamente, occorre richiamarsi alle seguenti definizioni normative:*

*a) Definizione di professione regolamentata:*

*Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis);*

*Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;*

*È dunque evidente che la professione insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;*

*b) Definizione di qualifiche professionali:*

*Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;*

*Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:*

*le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);*

*c) Definizione di titolo di formazione:*

*Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.*

*Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.*

*d) Definizione: formazione regolamentata:*

*Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.*

*Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.*

*DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:*

- *La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;*
- *I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;*
- *I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;*
- *Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;*
- *Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l’elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all’esercizio della professione di docente e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”. A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09 e il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 che hanno decretato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d’istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali) sono definiti quali “possessori di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto”;*
- *Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d’esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell’attività didattica, la valutazione dell’apprendimento, l’accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti*

*affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;*

- *Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;*

*In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa [...]."*

**3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 9746/12, le amministrazioni oggi resistenti hanno emanato i provvedimenti sopra elencati dal numero I al numero III.**

**4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi, oltre ch  per aver previsto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.**

\*\*\*\*\*

Per quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

**DISPORRE L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:**

- Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale A033, pubblicata con il decreto dell'USR Calabria del 25.03.2014 Prot. n. AOODRCAL 4772, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento del ricorrente **CORRADO STEFANO "CON RISERVA"**, ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato
- Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale EEEE (Scuola Primaria), pubblicata con il decreto dell'USR Sicilia del 16.04.2014 MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 8379/USC, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento della ricorrente **ANSELMO MARIA ADELE "CON**

**RISERVA**", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

- Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale A033, pubblicata con il decreto dell'USR Lazio del 31.03.2014 n. 47, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento dei ricorrenti **CAMMARANO ALBERTO** e **CUZZOLI SILVIA** "**CON RISERVA**", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

#### **NONCHÉ**

Quale atto presupposto, ove ritenuto necessario, dell'art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, con cui è stata prevista **la partecipazione al concorso** di coloro i quali avessero **conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, E NON ANCHE:**

- di coloro i quali avessero conseguito il medesimo titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al primo concorso a cattedre da bandire sotto la vigenza della nuova procedura di abilitazione con le Scuole di Specializzazione Interuniversitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998;

#### **E, CONSEGUENTEMENTE, DICHIARARE**

**il diritto dei ricorrenti sopra epigrafati, e cioè CORRADO STEFANO, ANSELMO MARIA ADELE, CAMMARANO ALBERTO e CUZZOLI SILVIA all'inserimento "pleno iure" nelle suddette graduatorie generali di merito,** ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

\*\*\*\*\*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

*Salvis iuribus*

Roma, li 23.05.2014

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

## **RELATA DI NOTIFICA**

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
- 2. Uffici Scolastici Regionali per la Calabria, per il Lazio e per la Sicilia** in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
- 3. Di Grande Silvana, Di Martino Germana, Di Mauro Emanuela Maria Rita, Rinaldi Concetta Valentina, Russo Palmina e De Palma Roberta Lidia Maria**, tutte rappresentate e difesi dagli Avv.ti Fabio Rossi e Marco Selvaggi, **elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Selvaggi, in Roma nella Via Nomentana, 76**
  
- 4. Romeo Maria Emilia e Morabito Stefano**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Marino e Simona Cariatì, **elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberto Marino, in Roma nella Via Giuseppe Donati, 32**
  
- 5. MAZZEI FRANCESCO PAOLO**, residente in Lamezia Terme (CZ) nella Via del Mare, 12, CAP 88046, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

**6. COSTA ROSALIA**, residente in Palermo nel Vicolo Parrini, 10, CAP 90145, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati;

**7. D'ANGELO CRISTINA**, residente in Anzio (RM) nel Viale Inghilterra, 7, CAP 00042, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati